

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2007

p. Il direttore generale: CANNATA

07A02232

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 10 novembre 2006.

Disciplina delle modalità relative alla rappresentanza delle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue, presso il Comitato direttivo del Centro nazionale sangue, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 21 ottobre 2005, n. 219.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 1 e 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge quadro sul volontariato n. 266 del 1991;

Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219: «Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati», che all'art. 12, comma 1, prevede la istituzione di una apposita struttura denominata Centro nazionale sangue, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di autosufficienza nazionale ed al supporto per il coordinamento delle attività trasfusionali sul tenitorio nazionale, e che al comma 2 prevede per l'attività del Centro l'istituzione di un comitato direttivo composto anche da una rappresentanza delle associazioni e federazioni di donatori volontari di sangue;

Ritenuto necessario ai fini della costituzione del suddetto comitato direttivo disciplinare le modalità relative alla rappresentanza delle associazioni e federazioni di donatori volontari di sangue;

Decreta:

Art. 1.

1. La rappresentanza delle associazioni e federazioni di donatori volontari di sangue in seno al comitato direttivo del Centro nazionale sangue è costituita da tre esponenti delle medesime.

2. I tre rappresentanti sono designati, di comune intesa, dalle associazioni e federazioni di donatori volontari di sangue più rappresentative a livello nazionale, con periodicità quinquennale.

Art. 2.

1. Le spese per il trattamento economico di missione e di trasferimento dei rappresentanti delle associazioni e federazioni di donatori volontari di sangue designati in seno al comitato direttivo del Centro nazionale sangue gravano sul capitolo di nuova istituzione n. 3442 (somme da assegnare all'Istituto superiore di sanità per l'istituzione e il funzionamento del Centro nazionale sangue) dello stato di previsione del Ministero della salute.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2006

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 6

07A02157

DECRETO 5 dicembre 2006.

Modifica del decreto ministeriale 3 marzo 2005, recante «Protocolli per l'accertamento della idoneità del donatore di sangue ed emocomponenti».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante «Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati»;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 2005, recante «Protocolli per l'accertamento della idoneità del donatore di sangue ed emocomponenti», in particolare l'allegato 7 «Esami obbligatori ad ogni donazione e controlli periodici»;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 2005, recante «Caratteristiche e modalità per la donazione del sangue ed emoderivati»;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante «Attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti»;

Ravvisata l'esigenza di escludere la determinazione delle ALT dagli esami per la validazione biologica delle unità di sangue e di emocomponenti, includendola invece tra gli esami a cui sottoporre il donatore ad ogni donazione;

Sentita la Commissione nazionale per il servizio trasfusionale nelle sedute del 16 settembre 2005 e 4 novembre 2005;